COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
(Provincia di Grosseto)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2025

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, del D.M. 19 luglio 2021, della D.G.R.T. n. 851 del 23/06/2025, della Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 10/07/2025, immediatamente esecutiva, della propria Determinazione n. 430 R.G. del 14/07/2025.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D. Lgs.286/98 e s.m.i.)

2. residenza anagrafica nel Comune di Magliano in Toscana nonché nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

3. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, degli alloggi di edilizia residenziale agevolata e di quelli di ERP (edilizia residenziale pubblica). Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato, in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o contenente l'indicazione circa l'adesione del proprietario al regime della "cedolare secca". Il contratto può essere intestato al richiedente o ad un componente dello stesso nucleo familiare anagrafico.
Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente in contributo.

4. assenza di titolarità **in capo al nucleo familiare** di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Magliano in Toscana. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti

dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento di due o più persone a vanno utile (come definito dall'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019);

5. assenza di titolarità **in capo al nucleo familiare** di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero) entrambi rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

Le disposizioni di cui ai Punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente
c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali su immobili, con valore catastale complessivo superiore al limite di € 25.000,00, dei quali sia documentata l'indisponibilità giuridica.

Dovrà essere prodotta certificazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio o altro documento da cui si evinca la condizione dichiarata.

I cittadini di paesi appartenenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda apposita certificazione attestante che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese d'origine o, in caso di titolarità, la certificazione attestante l'indisponibilità.
La certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari o sull'indisponibilità dell'alloggio dovrà essere rilasciata **dalla competente autorità del Paese d'origine oppure dall'ambasciata o consolato del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.**
Le certificazioni rilasciate dallo stato estero dovranno riportare una data non superiore a 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote di essi i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno autocertificare tale condizione nella domanda di contributo.
Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" dovranno risultare indicati nei titoli di soggiorno.

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

7. valore del patrimonio complessivo non superiore ad € 40.000,00. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare come sopra definiti, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente fissati ai punti 5 e 6.

8. essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE 2025 relativa al nucleo familiare, determinata ai sensi **del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.,** dalla quale risulti **un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) non superiore ad € 32.456,72 ed un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00.** L'ISEE richiesto è quello Ordinario oppure dell'ISEE Corrente quando si siano verificate significative variazioni reddituali e/o patrimoniali che hanno avuto un rilevante impatto sulla situazione economica del nucleo familiare. L'ISEE posseduto alla data di presentazione della domanda dovrà essere in corso di validità e con DSU correttamente attestata. Non saranno accettate le attestazioni ISEE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità.

Qualora alla domanda sia allegata la sola ricevuta di presentazione della D.S.U., sarà cura del comune verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di **10 giorni** dalla data di scadenza del presente bando. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa.

9. essere in possesso di un valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

FASCIA A
-valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025: **€ 16.033,42;**
-incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B
-valore ISE compreso tra l'importo di **16.033,42** e l'importo di **32.456,72;**
-incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%
-valore ISEE non superiore ad € 16.500,00

10. non titolarità, da parte di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno abitativo relativo allo stesso periodo (anno 2025).
N.B. I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto dell'Assegno di Inclusione (ex Reddito e/o Pensione di cittadinanza). **Pertanto, sono esclusi dalla partecipazione al bando i percettori di Assegno di Inclusione.**
In assenza di ulteriori specifiche rimane invariata la rendicontazione sul portale SIUSS di INPS.
I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista all'art. 10 comma 2 della Legge n. 431 del 09/12/1998.

11. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica nel corso dell'anno 2025 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio o del rifiuto di prenderne possesso.

I requisiti di cui sopra dovranno permanere per tutto il periodo di assegnazione del contributo. La perdita di anche uno solo dei requisiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio comunale competente e comporterà l'esclusione dal beneficio a far data dalla perdita del requisito medesimo.

Art. 2
NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando, si considera nucleo familiare di riferimento quello individuato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i ovvero il nucleo composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Art. 3
ISE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione economica del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una Attestazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione è possibile soltanto qualora sia stata presentata alternativamente:
a) espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune
b) autocertificazione circa la propria fonte di sostentamento, secondo il Modello allegato D), controfirmata, se ne ricorre il caso, da colui che presta l'aiuto economico

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando con esclusione della documentazione di cui all'art. 5.

Art. 5
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Alla domanda dovranno essere allegati - **PENA L'ESCLUSIONE** – i seguenti documenti:

1. attestazione ISE/ISEE 2025 o, se in attesa del rilascio, ricevuta di presentazione della DSU (in mancanza di autocertificazione contenuta nel modello di domanda);

2. copia integrale del contratto di locazione corredato delle eventuali proroghe relative all'anno 2025 (qualora intervenute prima della presentazione della domanda);

3. documentazione attestante il pagamento dell'imposta annuale di registro o l'adesione del proprietario al regime della cedolare secca (attestabile, in caso di mancata indicazione nel contratto, mediante dichiarazione in carta semplice del proprietario con allegata copia del documento d'identità)

4. copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente (se l'istanza non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto)

5. **per i cittadini extracomunitari**
   -titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno

6. **per i soggetti con "ISE zero", ovvero inferiore rispetto al canone di locazione**

−certificazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del comune attestante che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune

oppure

−autocertificazione del richiedente relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare secondo il modello D) allegato al bando

8. **per i soggetti titolari di diritti reali su immobili**
   -certificazione/documentazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio

9. **per i cittadini comunitari ed extracomunitari**
   -certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari o sull'indisponibilità delle stesse rilasciata dalla competente autorità del Paese d'origine oppure dall'ambasciata o consolato del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.
   Le certificazioni rilasciate dallo stato estero dovranno riportare una data non superiore a 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

Art. 6
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Il Comune collocherà i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 distintamente nella graduatoria di fascia A e nella graduatoria di fascia B, secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 9. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, le domande saranno collocate secondo l'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE.
Le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali ad eccezione delle soglie di accesso al contributo valide distintamente per le due fasce (fascia A incidenza minima del 14%; fascia B incidenza minima del 24%).
A parità di incidenza, la posizione in graduatoria sarà determinata mediante sorteggio.

Art. 7
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Entro 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, predisporrà una graduatoria provvisoria, distintamente per la Fascia A e per la Fascia B.
La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, sarà pubblicata, con l'indicazione anche dei tempi e modi per l'opposizione, all'Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale alla sezione Amministrazione trasparente sotto la voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di concessione".

Avverso il provvedimento con cui viene approvata la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare ricorso al Comune entro 30 giorni dalla data di inizio pubblicazione. Il ricorso dovrà contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria o l'eventuale sua esclusione dalla medesima, allegando se utile la documentazione necessaria.
Decorsi i termini per la presentazione delle opposizioni e dopo aver valutato le opposizioni eventualmente presentate, il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito internet comunale alla sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di concessione".

Avverso l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Per la tutela del Diritto alla Privacy (Regolamento UE/2016/679) le graduatorie provvisoria e definitiva verranno pubblicate in forma anonima con l'indicazione del solo numero di protocollo assegnato alla domanda. Non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie.

Art. 8
DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha validità per l'anno 2025. Decorre dal 1° gennaio 2025 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.:

a) **FASCIA A**: il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 14% dell'ISE fino ad un importo massimo **di € 3.100,00 annui**;
b) **FASCIA B**: il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 24% dell'ISE fino ad un importo massimo **di € 2.325,00 annui**.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi (per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi inferiori a 15 giorni).

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. **Non saranno liquidate le mensilità per le quali non siano state prodotte le relative ricevute.**

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 annui, salvo minore numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo e/o minore assegnazione della Regione in caso di unica domanda ammessa.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, previa presentazione entro la scadenza del 31/01/2026 delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. Gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio e simili) che attesti il loro stato.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di trasferimento della residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Art. 9
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle risorse regionali che saranno trasferite all'ente e da quelle stanziate dal Comune.

Stante l'esiguità dette risorse verranno destinate al soddisfacimento della sola graduatoria di Fascia A.

Qualora le risorse disponibili risulteranno sufficienti alla copertura del fabbisogno della graduatoria di Fascia A, il Comune procederà all'erogazione integrale del contributo teorico spettante ad ogni avente diritto. In caso contrario, l'erogazione del contributo ai singoli aventi diritto in fascia A avverrà in proporzione ai fondi disponibili.

Alla Fascia B verranno destinate solo le eventuali economie una volta soddisfatta interamente la fascia A. Nell'eventualità che parte delle risorse siano attribuite alla fascia B si applicherà nella ripartizione lo stesso criterio utilizzato per la fascia A.

In caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori potranno essere erogati al locatore dell'immobile, a sanatoria della morosità medesima.

Tale erogazione è subordinata alla presentazione a cura del richiedente, entro il 31 gennaio 2026, di una dichiarazione sostitutiva del locatore nella quale lo stesso provvede ad indicare i canoni non corrisposti, impegnandosi a sospendere o non attivare procedure di sfratto sull'eventuale debito residuo almeno fino alla pubblicazione del bando contributi affitto dell'anno 2026.

Al fine della liquidazione gli aventi diritto dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone relative a tutto l'anno 2025 entro il termine del 31 gennaio 2026 pena revoca del beneficio.

Entro il medesimo termine il richiedente dovrà presentare anche l'eventuale pagamento dell'imposta annuale di registro e le eventuali proroghe del contratto, se intervenute successivamente al termine di chiusura del bando. Per la consegna delle ricevute e della documentazione sopra descritta potrà essere utilizzato il Modello allegato E).

Le ricevute dovranno risultare in regola con l'imposta di bollo al momento vigente. Sono ammessi anche i bonifici bancari e postali. Su questi non dovrà essere apposta la marca.

N.B.

L'imposta di bollo deve essere assolta al momento dell'emissione del documento (ricevuta), e la marca da bollo apposta sul documento **NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento.**
Pertanto i documenti per i quali non sia stata corrisposta l'imposta di bollo, o sia stata corrisposta in modo tardivo, dovranno, per il combinato disposto dagli artt. 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, essere inviati entro 30 giorni dal loro ricevimento all'Agenzia delle entrate, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni.

Chi non corrisponde in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine, è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta (art.25 del d.P.R. n.642/1972).

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone pagato è diverso da quello dichiarato si procederà nei seguenti modi:

a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare verrà ricalcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti anche a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del comune che le utilizzerà per gli altri soggetti collocati in graduatoria.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo attraverso l'accreditamento su conto corrente bancario o postale di cui risultano intestatari o cointestatari.
Il comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al loro effettivo introito delle risorse regionali nelle casse del Bilancio comunale.

Art. 10
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande **il termine è fissato al giorno 18 AGOSTO 2025.**

Art. 11
DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Bando e tutta la modulistica risulteranno scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Criteri e modalità".
La domanda di partecipazione, compilata unicamente sul modello predisposto dal Comune Modello allegato B), firmata e corredata di tutta la documentazione, dovrà essere presentata **entro il giorno 18 AGOSTO 2025** mediante una delle seguenti modalità:

- tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it a condizione che le credenziali della pec siano corrispondenti all'intestatario della domanda.

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Magliano in Toscana – Via XXIV Maggio n. 9 – 58051 Magliano in Toscana (GR) tenendo presente che NON si terrà conto delle domande pervenute oltre i termini seppure spedite entro il giorno di scadenza.

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; il martedì ed il giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00.

Art. 12
CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda e nei relativi allegati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti indebitamente. L'Amministrazione provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite.
L'elenco di coloro che hanno beneficiato del contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 13
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(PRIVACY)

Ai sensi del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti per le finalità del presente Bando saranno trattati con modalità manuali e/o informatizzate nel rispetto della vigente normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di accedere al contributo richiesto. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge.
Il titolare del trattamento è il Comune di Magliano in Toscana con sede in Via XXIV Maggio, 9 - pec:

comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it
Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti a loro riconosciuti sulla base di quanto previsto dagli articoli 15-21 del Regolamento UE/679/2016 (accesso ai dati personali, rettifica, limitazione o cancellazione, opposizione al loro trattamento).
Gli interessati potranno altresì prendere visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito del comune al seguente link:
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento http://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/?pag=privacyè individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo, Dr.ssa Cinzia Severi. Per informazioni è possibile contattare i numeri: 0564/593431; 0564/593440.

Art. 14
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.431/1998 e successive modificazioni, alla L.R. 2/2019, al DPCM. 159/2013 e s.m.i. alla DGRT 402/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cinzia SEVERI